

Relatore - Prof. Avv. Flavio Peccenini

(Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)

Grazie di avermi chiesto questo intervento, grazie a tutti coloro che sono qua, che hanno dedicato il loro tempo ad ascoltarci.

Io non ho partecipato alla discussione sulla formulazione del quesito, né alla discussione dell'Osservatorio sul recepimento delle tabelle milanesi, perché in quel periodo non facevo parte dell'Osservatorio, e quindi non entrerò nel dibattito danno morale sì / danno morale no, ovvero dell'*escamotage* linguistico di aver chiamato il danno morale come danno da sofferenza personale. La mia opinione gli amici che sono a questo tavolo la conoscono.

Così del pari non mi faccio trascinare nel dibattito su danno esistenziale sì / danno esistenziale no, anche perché su questo mi sembrava che le Sezioni Unite di San Martino, ancorché non tanto apprezzate, almeno su questo sintagma fossero state chiare: non è dato il discorrere, da questo momento in avanti, dicono testualmente, di questa sottospecie di danno.

Mi si consenta una brevissima digressione sul day after delle Sezioni Unite dell'11 settembre 2008; sottolineando che ci sono state Sezioni Semplici che sono andate in controtendenza, parlando di natura ontologicamente diversa del danno morale e, soprattutto estensori - come il Consigliere Petti, che proprio nell'ultimo commento introduttivo alla rivista *Valore Uomo* - sostengono che gli errori delle Sezioni Unite devono essere modificati dalle Sezioni Semplici (basta leggere la prima pagina di *Valore Uomo*, non sto mal riferendo le opinioni del Consigliere Petti); alla faccia del principio di nomofiliachia delle Sezioni Unite mi sento autorizzato a dire che le sentenze delle Sezioni Unite non sono state risolutive del problema del danno non patrimoniale.

Ma veniamo al tema odierno e discorrendo di cosa significhino le tabelle e il

quesito per l'Avvocato e per il Magistrato, con questa unica premessa: ma ben vengano le tabelle, viva le tabelle, abbiamo le tabelle ...! Benissimo.

Sul quesito una sola osservazione da fare riguardo il nesso di causalità. Sostituirei la verifica della sussistenza del nesso di causalità con una frase che invece faccia riferimento alla compatibilità, ma nient'altro, perché altrimenti mi sembrerebbe di togliere al Magistrato il suo compito principale. Così come non sono d'accordo sugli eventuali quesiti sottoposto al medico legale in materia di responsabilità medica, quando gli si chiede di verificare se c'è stata responsabilità del medico: descriva quello che è successo, poi sarà il Magistrato a stabilire se vi è stata o non vi è stata responsabilità.

Veniamo alle tabelle. Cosa sono le tabelle? Le tabelle sono dei parametri di riferimento, il che significa che sono dei criteri standard non vincolanti, dai quali si può derogare, contenenti dei valori ordinari in relazione a un certo tipo di lesione, prevedenti, però, la possibilità di aumento di questi valori standard in riferimento al caso concreto e che si incrocia con la c.d. personalizzazione.

La personalizzazione, però, non è un'operazione di semplice aumento percentuale, a parte quella standardizzata, cioè quella introdotta fino al 25% in luogo del "vecchio" danno morale, ora chiamato sofferenza soggettiva, il problema è della successiva eventuale ulteriore personalizzazione. Sofferenza ulteriore che dovrà ovviamente indicare il medico legale, dopo che avrà valutato non solo tutte le allegazioni delle parti, ma anche, là dove già esperite, le prove richieste dalle parti, quando si debba passare alla c.d. seconda delle personalizzazioni, quella del punto 8, cioè quella degli aspetti dinamico-relazionali, con un particolare occhio di attenzione al ruolo del medico legale, perché la perdita della socializzazione, come nell'esempio fatto, è un aspetto dinamico-relazionali che può valutare il medico legale ovvero è un aspetto

dinamico-relazionale che valuta esclusivamente il Giudice?

Come fa il medico legale a dirmi quale percentuale vale la perdita di socializzazione? La tabella in questo caso mi dà solo il limite massimo di aumento del 25%, che per questo caso, a mio avviso, non dovrebbe nemmeno essere considerata. Noterete che, da buon avvocato di Compagnia, parlo contro l'interesse dei miei clienti, criticiamo le tabelle di legge perché hanno il limite del 30% o del 20% e poi ci autolimitiamo ...! Ma ci auto-limitiamo così come la legge ci limita perché le tabelle hanno una funzione fondamentale, che consiste nella prevedibilità e nella disincentivazione del contenzioso.

Una volta che non ci sia discussione sulla responsabilità, se so e, quando so che le tabelle mi danno un certo valore, perché, debbo affrontare un giudizio? se non ho elementi ulteriori, da portare alla valutazione del Giudice, E dall'altra parte, se mi viene fornita idonea documentazione di questi elementi, perché se sono la controparte che deve liquidare il sinistro non ne tengo conto ed evito il contenzioso?

Prevedibilità e disincentivazione: questo è il fondamentale portato giuridico, ma anche socioeconomico delle tabelle.

Se le tabelle hanno questa funzione, allora quale il compito di noi avvocati e cosa ci aspettiamo dai Magistrati. Noi avvocati dobbiamo uscire dall'epoca della calcolatrice, del dato numerico, della cifra che risulta dal risultato della percentuale di invalidità moltiplicato per il valore del punto. E l'epoca della calcolatrice finisce quando la classe forense è in grado di fornire, con allegazione per quanto riguarda la sofferenza e con mezzi di prova per quanto riguarda le conseguenze dinamico-relazionali, tutto ciò che serve a formare il giudizio del Giudice, supportato da una logica e convincente motivazione.

E il ruolo del medico-legale? In primo luogo non vorrei che al medico legale

venisse affidato il compito di svolgere un'attività istruttoria sostitutiva di quella Giudice o, peggio ancora, sostitutiva di quella che compete all'avvocato, tuttavia, quando sia stato accertato dal medico legale quali sono, nel caso in esame, le differenze rispetto, alla situazione standard, le differenze di quel singolo caso concreto, di quelle differenze si deve conto. Il risarcimento del danno deve essere integrale: se non ci sono le differenze, è integrale con la standardizzazione, se ci sono le differenze, è integrale tenendo conto delle caratteristiche specifiche, che il CTU sottoporrà al Magistrato e che il Magistrato valuterà nel range che riterrà opportuno valutare. Questo per quanto riguarda la sofferenza, se vogliamo chiamarla con questo nuovo nome o se vogliamo continuare chiamarlo danno morale.

Per quanto riguarda, invece, le conseguenze dinamico-relazionali, credo che non basti allegare, credo che occorra dare la prova di quali siano queste conseguenze dinamico-relazionale. Ma vado oltre, a mio avviso, la prova non sarà sufficiente a dare al medico-legale un termine di paragone percentuale, a meno che non si possa trasformare quelle conseguenze dinamico-relazionali, se c'è un *range* nella tabella, in una possibilità di spostare il valore percentuale all'interno di quel *range*.

Quindi, bene le tabelle per la prevedibilità e la disincentivazione, bene le tabelle anche perché, e alle Sezioni Unite in questo dobbiamo riconoscere un merito, ci obbligano tutti a fare meglio il nostro mestiere, cioè a non presentare delle richieste buttate là semplicemente dicendo: questo è quello che è accaduto, ci sarà qualcuno che lo valuterà, ci sarà qualcuno che farà un calcolo. Questo non è più il nostro compito, il nostro compito è qualcosa di più raffinato, di più attento e di più utile ai fini di Giustizia e, di conseguenza, per coloro che fanno valere pretesi diritti e per coloro che resistono a tali pretese .